



Sent. # 313

Senato del Regno

Alta Corte di Giustizia

Sentenza n. 295
del Registro Generale.

In nome di Sua Maestà

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

La Commissione d'Istruzione della
Alta Corte di Giustizia, in Camera di
Consiglio, composta dei Signori Senatori:

Morone Paolo

Presidente

Ciravolo Giovanni

Membro ordinario

Cito Filomarino Luigi

Baran Enrico

Reimondi Antonio

Membri supplenti

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico
di /.

1.º) Ferri avv. Giacomo fu Lodovico
e fu Beniamini Teresa nato nel 7 gennaio
1860 a San Felice sul Reno (Modena) e
residente a Roma, Piazza Cavour, 25.

2.º) Marchesi Cicernacchio, Regio-
niere, residente in Bologna, Via
Rizzoli, n.º 3 p.p.

Imputati

il 1.º di truffa, fra avon con artifici
e raggiri e approfittando del grave
stato di necessità in cui trovarasi
il Comm. Commarso Fintacuda, indotto
in errore il Fintacuda stesso, conferendogli
per 300 mila lire il diritto di vendita
di uno stabile che valeva molto di meno.
il 2.º di concorso nel reato di truffa
e di millantato eredito.

In Siena nei giorni 14-15 dicembre
1928 (art. 413 e 204 del Codice penale)

Vista l'ordinanza 26 marzo 1930 VIII,
con la quale S. E. il Presidente del Senato
trasmette a questa Commissione di
Istruzione, per l'ulteriore corso di giu-
stizia, la denuncia con la quale il
Comm. Commarso Fintacuda, attribuisce
al Senatore Giacomo Ferri e al Regionario
Cicernacchio Marchesi i predetti reati,

Letti gli atti dell'istruttoria com-
piuta e tutti i documenti esibiti,

Vista la richiesta del Ministero
Pubblico presso l'Alta Corte di Giusti-
zia in data 27 aprile 1930 e la requisiti-
toria in data 15 giugno 1930 VIII, con

la quale chiede:

a) che si dichiari non doversi procedere a carico del Senatore Giacomo Ferri in ordine alla imputazione ascritttagli perchè il fatto non costituisce reato;

b) che gli atti siano rimessi alla Procura del Re di Siena per l'ulteriore corso di giustizia,

Udita la relazione del Commissario delegato, Senatore Antonio Raimondi,

Fatto e diritto

La denuncia di truffa a carico del l'on. Senatore Giacomo Ferri riguarda un'operazione di mutuo, che, collegata con la vendita di un appartamento a uso studio, di proprietà del Ferri, ebbe inizio in Bologna con la mediazione del Kay. Ciceruacchio Marchesi di quella città, e il suo epilogo in un compromesso per scrittura privata 11 dicembre 1928 e in un rogito del dì successivo a ministero del notaio Ricci di Siena.

Per effetto di questi due atti l'on. Ferri, sborsando in contanti al Comm. Tommaso Pintacuda lire 125 mila, ebbe da questo cambiali per lire 275 mila con ipoteca su una tenuta Fontana di proprietà del mutuatario che cedette a costui il diritto di vendita di tre vani ad uso studio con latrina in comune ad altri inquilini, al primo piano di Via Rizzoli, n. 3, in Bologna, per il prezzo indicato nel compromesso in lire 130 mila, ma effettivamente

di lire 300 mila essendo la metà di questo prezzo mascherato nel mutuo anzidetto: ed il fatto che sino alla stipulazione dell'accolare atto di trapasso la proprietà, di fronte ai terzi, sarebbe rimasta nel Ferri e il godimento nel Pintacuda con l'obbligo di corrispondere intanto l'interesse annuo dell'8%: e che, qualora fosse venuta a mancare il saldo del prezzo alla scadenza pattuita, la vendita si sarebbe considerata come non mai avvenuta e lo studio sarebbe ritornato a piena e libera disposizione del Ferri, che avrebbe percepito a titolo di penale lire 25 mila, oltre il diritto di agire esecutorivamente per le cambiali a sue mani.

In tutto ciò non si può arrivare, come non si arrivò il Pubblico Ministero, gli estremi di un fatto penalmente perseguibile. All'esistenza del reato si tratta occorre che il danno cagionato dal fatto sia il prodotto di raggiro o artifici atti ad ingannare l'altro buona fede: - e qui nessun raggiro ed artificio venne posto in essere dall'on. Ferri per indurre il Pintacuda a quel duplice affare. Non è certo arbitrario presumere che il valore dei tre vani, dei quali il Ferri impose al Pintacuda l'acquisto come condizione sine qua non nella concessione del mutuo, sia di assai inferiore alle lire 300 mila, a cui il Pintacuda, pur non sapendo che parlasse, si trovò costretto a pagare,

mentre al Ferri erano costati due anni addietro sole lire 100 mila: - ma nessun inganno fu fatto, nessuna frode fu ordita dal Ferri per decidere a quello affare il Pintacuda, che addirittura al contratto dopo aver visto i locali e dopo aver avuto l'agio di assumere ogni più ampia informazione sull'attendibilità dell'asserzione del mediatore Marchesi, che la rivendita era facile e vantaggiosa. Dovessi, anzi, a questo riguardo notare che fu egli stesso a voler riprendere le pratiche storte interrotte e ad insistere per la conclusione del contratto alle condizioni anzi dette: come prima di lui si era dichiarato disposto a fare, su per giù alle condizioni medesime (come risulta da una lettera esibita dal Ferri) un tale Leone Smaldi trovatosi ancor esso, al pari del Pintacuda nella penosa situazione di chi sta per naufragare e si afferra, pur di salvarsi, a quella qualsiasi tavola, ancorchè irta di acutissime punte, che gli si para davanti.

Vero è che agli effetti di stabilire se vi sia truffa, i raggiri e gli artifici vanno riguardati in relazione alla mentalità di colui verso il quale vengono usati: e il Pintacuda è persona debole di mente e di minorata capacità, come risulta dalla sentenza che lo ha interdetto. Ma, all'epoca in cui venne trattato e perciò concluso l'affare in esame, egli si trovava tuttora nella libera amministrazione dei suoi beni, aveva da poco acquistata una vasta tenuta in quel di Perugia e stava svolgendo personalmente le pratiche per un'operazione finanziaria col Monte dei Paschi di Siena. Nessun ragionevole motivo, quindi, poteva

L'anno

avere il Ferri, il quale lo conobbe di persona solo al momento della conclusione del contratto, per ritenere un incapace o un deficiente, come non deve averlo avuto il notaio Ricci nel rogare l'atto di mutuo.

Certo il dovere che Synnotta ha di comportarsi in ogni atto della sua vita, sia pubblica che privata, in modo non soltanto da evitare le disposizioni del Codice penale, ma anche da non incorere in censure lesive della sua onorabilità, va particolarmente sentito da chi ha l'alto onore di appartenere al Senato del Regno, donde gli viene una ragione di stima e di fiducia che deve acciue in lui la sensibilità morale mentre ne accresce la responsabilità. Ma ciò agli effetti di un procedimento penale non ha importanza: e sta solo a dar alla Commissione d'Istruzione il sollecito di non poter controbattere alcune espressioni d'indole morale contenute nella requisitoria del Pubblico Ministero e dissentire dalla qualifica ivi data all'operato dell'Onorevole Ferri, mentre dal punto di vista giuridico ne deve accogliere integralmente le conclusioni.

Che, non dovendosi procedere contro il Senatore Giacomo Ferri, viene meno ogni ragione di occuparsi dell'atto imputato Ragonieri Cicernacchio Marchesi o di altri eventualmente responsabili.

Che gli atti e i documenti esibiti debbono pertanto rimettersi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria;

Per questi motivi

Visti gli articoli 16, 17 e 19 del Regolamento giudiziario del Senato e 274 del Codice di procedura penale,

In conformità delle conclusioni del Ministero Pubblico,
dichiara non doversi procedere a carico del Senatore Giacomo Ferri in ordine alla imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato;

Ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re di Siena per l'ulteriore corso di giustizia.

Così deciso in Roma, nella sede del Senato del Regno, addì 25 giugno 1870 anno VIII.

Il Presidente

Morroni

Il Cancelliere

Carli

V. custodia in sede d'appello
n. 314